

**SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**



**DISCIPLINARE MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI E ZOOTECNICI**  
**“MERCATO AGRICOLO ROVEREDO” DI PIAZZA ROMA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

**Art. 1 – Istituzione**

1. E' istituito sul territorio del Comune di Roveredo in Piano, il mercato dei produttori agricoli denominato “Mercato Agricolo Roveredo” di Piazza Roma (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli e zootecnici con sede nella provincia di Pordenone, costituiti in Comitato e rappresentati dal Referente del Comitato, o da uno dei due Sostituti, che sottoscrive la Convenzione con il Comune.

**Art. 2 – Finalità**

1. Il mercato è istituito anche al fine di aumentare i servizi alla cittadinanza, di rafforzare l'idea di comunità e di aggregazione e ripristinare l'identità territoriale.
2. Il mercato ha anche lo scopo di:
  - a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
  - b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
  - c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
  - d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.
3. All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.
4. Ai consumatori vengono garantiti:
  - a) maggior genuinità;
  - b) freschezza;
  - c) qualità;
  - d) prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione.

**Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita**

1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli e zootecnici (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione nella provincia di Pordenone, sono ammessi massimo 3 imprenditori provenienti da fuori provincia.
  - b) iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
  - c) l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.
2. Gli imprenditori ammessi al mercato, nel caso in cui risultino assenti ingiustificati per più di cinque giornate nell'arco dell'anno solare, possono essere esclusi dal mercato dal Comitato che gestisce il mercato stesso. In caso di esclusione di cui sopra, gli operatori raggiunti dalla notifica di provvedimento comunale di esclusione sono tenuti al pagamento della TOSAP per i successivi 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della stessa notifica a titolo di indennizzo al Comune per il mancato introito della tassa.

#### **Art. 4 – Periodi di apertura ed orari**

1. Il mercato si svolge ogni martedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, all'interno dell'area pedonale di Piazza Roma, tra il Monumento ai Caduti e la Fontana Nuova, con possibilità di accesso all'area e di completare le operazioni di allestimento dalle ore 7.00 alle ore 8.00, e di lasciare l'area un'ora dopo il termine del mercato.  
Qualora, per lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni che si tengono nel Comune di Roveredo in Piano e che necessitino l'occupazione dell'area di Piazza Roma, il mercato potrà essere sospeso.
2. il mercato non si terrà nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
3. Variazioni d'orario, di giornata settimanale o di aperture straordinarie del mercato in uno dei giorni festivi di cui al comma precedente possono essere disposte dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Referente per la gestione del mercato dei produttori agricoli, con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Produttive.
4. Qualora l'area utilizzata per il mercato, individuata nella planimetria allegata, dovesse essere necessaria per lo svolgimento di manifestazioni, la stessa dovrà essere lasciata libera nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
5. Nei periodi estivi o invernali può essere sospeso il mercato per massimo tre mesi, con preavviso e in accordo con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5- Area, numero posteggi e dimensioni - gestione del mercato**

1. L'area ove si tiene il mercato è individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento e corrisponde al parcheggio comunale ubicato nell'area di Piazza Roma nei pressi del Monumento ai Caduti.
2. All'interno del mercato sono disponibili n. 9 (nove) posti-vendita aventi dimensioni planimetriche di metri 3.00 x 3.00, che saranno occupati mediante gazebo di pari dimensioni, di colore bianco, con altezza non inferiore a metri 2,20 e non superiore a metri 3,00, con possibilità di accesso momentaneo, per carico e scarico ai veicoli dalle 7.00 alle 8.00, prima dell'apertura del mercato. Sono attuabili modifiche alla superficie, al numero e alla disposizione dei posteggi, rimanendo fermo l'impianto come approvato dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene in ordine crescente dal n. 1 al n. 9 secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione al mercato.

#### **Art.6 – Caratteristiche merceologiche**

1. Possono essere posti in vendita i prodotti agricoli e zootecnici prodotti dalle aziende ammesse al mercato oppure le materie prime ottenute, dalle stesse aziende ammesse al mercato, a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Possono altresì essere posti in vendita prodotti agricoli e zootecnici, di produzione di altre aziende, purché i

suddetti siano stati prodotti nel territorio regionale e siano provenienti esclusivamente da aziende agricole ubicate nel territorio regionale del Friuli Venezia-Giulia.

2. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Inoltre, nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali IGP, DOP, DOC, ecc. . La gamma dei prodotti che comunque dovrà rispettare le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, oltre ai freschi, può comprendere qualsiasi prodotto ammesso dalla normativa vigente e dal presente, lasciando libero spazio al produttore.
3. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
5. Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.
6. Fermo restando l'ubicazione dell'azienda agricola entro la Provincia di Pordenone, sarà, comunque, data priorità al prodotto non presente nel mercato.

#### **Art. 7 – Obblighi**

1. E' fatto obbligo agli operatori del mercato di lasciare pulita e sgombera da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato. I rifiuti prodotti vanno autonomamente smaltiti dai singoli produttori presso la sede delle rispettive aziende. I gazebo degli operatori del mercato dovranno essere adeguatamente zavorrati al suolo, senza infissione nella pavimentazione o manomissione della stessa, con responsabilità civili e penali ascritta all'operatore inadempiente per danni causati a persone o cose appartenenti al patrimonio comunale o a terzi.
2. L'attività dovrà essere conforme alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio Europeo e sarà soggetta ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Le Aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore ed al Comune di Roveredo in Piano la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'Azienda stessa al fine di constatare quanto posto in vendita.
4. Prima dell'inizio del mercato la Polizia Locale verifica le presenze degli operatori ammessi al mercato, registrandone presenza ed assenza, e accertando la sussistenza della documentazione riguardante gli operatori, di seguito riportata:
  - la SCIA al SUAP del Comune di Pordenone per esercire il commercio su aree pubbliche;
  - la notifica di nuova impresa alimentare all'AAS N. 5 "Friuli Occidentale" tramite il SUAP del Comune di Pordenone.

#### **Art. 8 – Divieti**

1. Nell'area adibita a mercato agli operatori è fatto assoluto divieto di:
  - a) cedere ad altri l'utilizzo del posteggio, fatto salvo quanto disposto dal Referente o Sostituti per gli operatori che non hanno disponibilità temporanea di prodotti;
  - b) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico;
  - c) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
  - d) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
  - e) vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
  - f) infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
  - g) di manomettere il suolo o di infiggere elementi di bloccaggio dei gazebo alla pavimentazione della Piazza Roma.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

1. Il Comune non risponde di eventuali danni che derivassero, per qualsiasi motivo, a persone o cose dallo svolgimento del pubblico mercato.
2. L'accesso e lo stazionamento nell'area di mercato dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comitato è responsabile di eventuali danni causati alla pavimentazione del parcheggio durante lo svolgimento del mercato che deve essere restituito nello stato in cui si trova alla data di firma della convenzione.

**Art. 10 - Costi**

1. I costi a carico di ciascun posteggio, per la TOSAP di ogni singolo posteggio del mercato sono calcolati forfettariamente nella misura di € 6,00 (sei/00) giornata di presenza (sono compresi i consumi di energia elettrica che saranno rideterminati nel caso di richiesta di potenzialità aggiuntiva rispetto a quella che l'Amministrazione Comunale è in grado di garantire al momento dell'istituzione del mercato, mentre sono esclusi i costi per eventuali progetti dell'impianto elettrico), che andranno versati da ogni operatore all'Amministrazione Comunale entro il 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello delle presenze rilevate.